ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

ESTER ACAMPORA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

i Webinar by Directio

WEBINAR > **ESG: ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE**

A cura dell'ODCEC di Torino

13 luglio 2022

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

PREMESSA

ONU - 25 settembre 2015 → Agenda 2030

Programma per lo sviluppo sostenibile

articolato in 169 target raggruppati in 17 macro-obiettivi (Sustainable Development Goals – SDG) da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030

Unione Europea - 2015 →

Integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) nelle politiche europee

Sottoscrizione Accordi di Parigi

Raggiungere, entro il 2030:
riduzione dei gas serra rispetto ai livelli del 1990 (-40%);
fabbisogno energetico soddisfatto da fonti rinnovabili per il 32%;
miglioramento dell'efficienza energetica rispetto al 1990 (+32,5%).

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

MERCATI FINANZIARI

Commissione Europea

Dicembre 2016 → Ha costituito un gruppo di esperti (High-Level Expert Group on Sustainable Finance – "HLEG") con il compito di elaborare raccomandazioni funzionali allo sviluppo della finanza sostenibile

Marzo 2018 → Ha pubblicato il **Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile**, che contiene una serie misure specifiche con l'obiettivo di incrementare e sostenere gli investimenti in progetti sostenibili, promuovendo l'integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nella gestione dei rischi degli operatori finanziari

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

MERCATI FINANZIARI

Le azioni previste dal Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile sono destinate a:

- orientare flussi finanziari verso **investimenti sostenibili**;
- **gestire** in modo più efficace **i rischi finanziari che derivano dal cambiamento climatico**, dal consumo di risorse, dal degrado ambientale e dalle disuguaglianze sociali.
  Attualmente, i rischi ambientali e climatici non sono adeguatamente considerati dal settore finanziario. L'incremento delle catastrofi naturali di origine meteorologica significa che le imprese di assicurazione devono prepararsi a fronteggiare costi maggiori. Le banche saranno anch'esse esposte a maggiori perdite a causa della minore redditività delle imprese più esposte ai cambiamenti climatici o altamente dipendenti da risorse naturali in via di esaurimento;
- migliorare la trasparenza e incoraggiare un approccio di lungo periodo nelle attività finanziarie. La **trasparenza delle imprese sui temi della sostenibilità** costituisce un prerequisito che consente agli attori del mercato finanziario di valutare adeguatamente la creazione di valore a lungo termine da parte delle imprese nonché la relativa gestione dei rischi di sostenibilità.

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

I dieci punti del Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile:

1.	Introdurre una "tassonomia" europea per la finanza sostenibile, per la definizione e classificazione delle attività economiche sostenibili
2.	Creare standard e certificazioni di qualità per i prodotti finanziari sostenibili, per garantirne la credibilità e rafforzare la fiducia degli investitori
3.	Incrementare gli investimenti verso progetti sostenibili
4.	Modificare le Direttive MiFID II e IDD e le linee guida ESMA sulla valutazione di adeguatezza dei prodotti, per garantire che le preferenze in materia di sostenibilità siano tenute in considerazione nella valutazione dell'adeguatezza
5.	Rendere più trasparenti le metodologie adottate dagli index provider nella costruzione dei benchmark di sostenibilità, elaborando indici gli indici di riferimento
6.	Stimolare l'integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance da parte delle società di rating e di ricerca di mercato
7.	Introdurre i criteri di sostenibilità nella definizione di dovere fiduciario, che vincola gli investitori istituzionali ad agire nel migliore interesse dei beneficiari
8.	Valutare una riduzione nei requisiti patrimoniali delle banche in relazione agli investimenti sostenibili in materia ambientale (c.d. "green supporting factor"), nel caso in cui i profili di rischio siano effettivamente inferiori
9.	Migliorare qualità e trasparenza della rendicontazione non finanziaria delle imprese
10.	Incoraggiare l'integrazione dei criteri ESG nel governo societario e attenuare la visione di breve periodo da parte dei mercati dei capitali

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

Il Green Deal Europeo

11 dicembre 2019 → la Commissione europea ha pubblicato il Green Deal Europeo

Il documento rappresenta l'impegno europeo ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente.

E' previsto un piano d'azione finalizzato a **trasformare l'UE in un'economia competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse**.

La Commissione europea ha adottato una serie di proposte per trasformare le politiche dell'UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo da ridurre le emissioni nette di gas serra, rispetto ai livelli del 1990, di almeno il 55% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

A sua volta l'Italia ha fatto propri tali obiettivi, incorporandoli nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

Il Green Deal Europeo

Per conseguire gli obiettivi del **Green Deal europeo**, la strategia delineata dalla Commissione individua **sei linee d'intervento**:

1. ampliare l'attuale impianto legislativo sulla finanza sostenibile per facilitare l'accesso al finanziamento della transizione;
2. rendere la finanza sostenibile più inclusiva nei confronti di PMI e consumatori dotandoli degli strumenti e degli incentivi giusti per accedere al finanziamento della transizione;
3. rafforzare la resilienza del sistema economico e finanziario ai rischi che incombono sulla sostenibilità;
4. aumentare il contributo del settore finanziario alla sostenibilità;
5. garantire l'integrità del sistema finanziario dell'UE e monitorarne la transizione ordinata verso la sostenibilità;
6. creare iniziative e norme internazionali di finanza sostenibile e sostenere i paesi partner dell'UE.

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

27 novembre 2019 → emanato il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'**informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari** (SFDR)
Entrato **in vigore il 10 marzo 2021**

Il regolamento è parte del «Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile» della Commissione Europea.

In tale ottica sono stati emanati altri 2 regolamenti:

- Il Regolamento Tassonomia che prevede un sistema di classificazione unificato a livello UE, per stabilire se un'attività economica è eco-sostenibile.
- Il Regolamento sui Low Carbon Benchmarks: una nuova categoria di indici, fra cui l'indice di basse emissioni di carbonio e gli indici di impatto positivo in termini di carbonio, che riflettono l'impronta di carbonio delle imprese.

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

Il Regolamento SFDR relativo all'**informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari:**

- si applica a tutti i partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari con sede in UE o che commercializzano i propri prodotti a clienti situati in UE

- prevede nuovi **obblighi di trasparenza** in merito a:
  - l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi di investimento;
  - la considerazione degli effetti negativi (Principal adverse sustainability impacts - PAI) per la sostenibilità presenti nei processi. La disclosure sui PAI è diventata obbligatoria a partire da giugno 2021 per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari con più di 500 dipendenti.

- una chiara identificazione e comunicazione delle caratteristiche ambientali o sociali dei prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

Gli obblighi previsti dal Regolamento SFDR sono differenziati in:

- informazioni riferite ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti – “entity level”
- informazioni riferite al prodotto finanziario – “product level”

Gli obblighi si differenziano anche secondo la modalità di fornitura dell’informativa stessa (sito web, informativa precontrattuale o informativa periodica).

La normativa propone una definizione “qualitativa” di investimento sostenibile, elencando **all’articolo 2 paragrafo 17**, i tre requisiti da rispettare per potersi considerare tale:

1. contribuire a un obiettivo ambientale o sociale,
2. non danneggiare in modo significativo alcun altro scopo ambientale o sociale (principio DNSH "do no significant harm"),
3. le società partecipate devono avere buone pratiche di governance

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

Secondo il Regolamento SFDR, i prodotti di investimento sono raggruppati in **tre distinte categorie**, individuate e disciplinate dai seguenti articoli del Regolamento:

- articolo 6: prodotti non focalizzati sulla sostenibilità: questi strumenti non possono utilizzare i termini "ESG" o "sostenibilità", né possono essere promossi come sostenibili;

- articolo 8 ("light green"): strumenti finanziari che promuovono caratteristiche sociali e/o ambientali. Possono in parte includere anche investimenti sostenibili, ma collocano denaro per lo più in attività di altro tipo; devono rispettare i requisiti 1 e 3 dell'articolo 2, paragrafo 17;

- articolo 9 ("dark green"): prodotti che hanno come obiettivo principale gli investimenti sostenibili. Devono rispettare tutti e tre i requisiti dell'art. 2, paragrafo 17.

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

Secondo il Regolamento SFDR, nei documenti precontrattuali e in quelli periodici relativi ai **prodotti di investimento** (product level), si deve riportare:

- il modo in cui si definiscono, misurano e integrano nelle decisioni di investimento i rischi di sostenibilità; quali impatti essi possono avere sul rendimento finanziario del prodotto in oggetto;

- per quegli strumenti che si possono definire sostenibili (classificati come «articolo 8» e «articolo 9»), quali sono gli obiettivi di sostenibilità perseguiti e come si intende raggiungerli;

- per la categoria non ESG (art. 6), occorre spiegare il motivo per cui, tra le varie scelte d'investimento, non siano contemplate anche quelle riguardanti gli investimenti sostenibili.
  Nel caso in cui si ritenga il rischio di sostenibilità non pertinente, quali sono le ragioni di questa valutazione → **i gestori che non propongono alla clientela investimenti sostenibili sono obbligati a darne adeguata spiegazione**. In questo modo, pur non imponendolo direttamente, di fatto l'SFDR incoraggia ad investire in attività sostenibili.

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

Secondo il Regolamento SFDR, per quanto riguarda i siti WEB e le dichiarazioni pubblicitarie relative ai **partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti** (“entity level”), questi dovranno rendere noto:

- informazioni sulle proprie politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento o nella consulenza (come per i prodotti);
- gli effetti negativi che le decisioni di investimento o la consulenza potrebbero avere sui fattori di sostenibilità (PAI);
- informazioni su come le politiche di remunerazione adottate siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità.

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

Regolamento SFDR: effetti dopo un anno di applicazione

Secondo un report pubblicato da Morningstar, gli asset dei fondi conformi agli articoli 8 e 9 hanno raggiunto 4.000 miliardi di euro a fine 2021, pari al 42,4% di tutti i fondi venduti nell'UE.

La percentuale di fondi conformi all'articolo 9, rispetto all'articolo 8, sul totale è bassa, dal momento che si tratta degli strumenti che devono rispettare i criteri più stringenti.

In Italia i fondi classificati come articolo 8 e 9 rappresentano circa il 28% del totale.

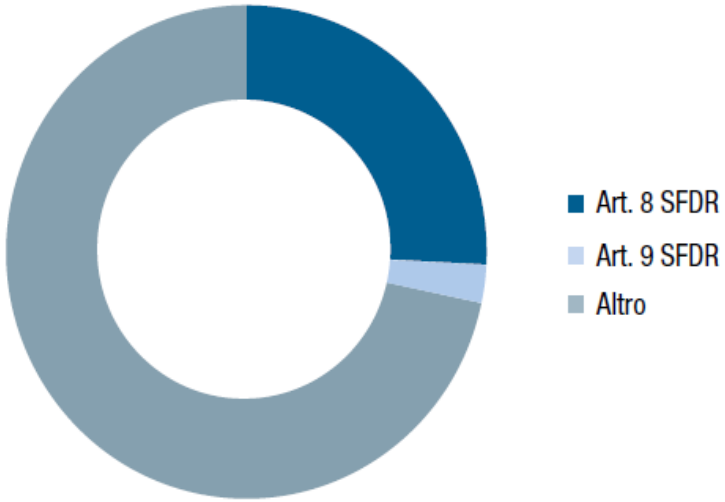

	Patrimonio promosso (milioni di euro)	Numero fondi
art. 8 SFDR	303.129	1208
art. 9 SFDR	31.137	139
Altro	834.635	4124
Totale Gestioni collettive	1.168.900	5471

Fonte: https://www.reteclima.it/il-regolamento-sfdr-e-la-trasparenza-dei-fondi-esg/
Dati: rielaborazione forum Finanza sostenibile su dati Assogestioni 30 giugno 2021

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

In base alle previsioni del Regolamento (UE) 2020/852 ("Regolamento Tassonomia"), la Commissione ha adottato un atto delegato relativo alle:
informazioni che le società finanziarie e non finanziarie sono tenute a comunicare sulla sostenibilità delle loro attività, che devono essere chiare e comparabili.

L'atto delegato specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni che le grandi società devono comunicare sulla quota delle loro attività commerciali, d'investimento o prestito, allineate alla tassonomia dell'UE.

Per facilitare l'applicazione della Tassonomia degli investimenti sostenibili, la Commissione ha predisposto un Taxonomy Compass, una rappresentazione visiva dei contenuti della Tassonomia stessa, con cui gli operatori possono valutare le attività ivi incluse, gli obiettivi ai quali contribuiscono e i criteri che devono soddisfare ai fini della mitigazione e della gestione dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

MERCATI FINANZIARI – BCE

Novembre 2020 → La BCE ha pubblicato la propria Guida sui rischi climatici e ambientali, contenente una serie di aspettative dell'Autorità. La guida non ha carattere vincolante per gli enti, ma va intesa come base di dialogo.

La guida fornisce le definizioni dei due fattori di rischio principali

- Il rischio fisico
- Il rischio di transizione

Sono poi riportati esempi di come i fattori di rischio climatici e ambientali interagiscono con le categorie di rischio di solito considerate (rischio di credito, rischio di mercato, rischio di liquidità, rischi operativi, etc).
Si rende pertanto necessaria la quantificazione dei rischi mediante analisi di scenario e prove di stress e **l'integrazione dei modelli di rischio con i rischi climatici e ambientali**.

La BCE infine indica che gli enti, nelle loro politiche in materia di informativa, dovrebbero specificare le considerazioni essenziali su cui basa la valutazione della rilevanza dei rischi climatici e ambientali.

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

MERCATI FINANZIARI – BCE

- Il rischio fisico indica l'impatto finanziario dei cambiamenti climatici, compresi eventi metereologici estremi più frequenti e mutamenti graduali del clima, nonché del degrado ambientale, ossia inquinamento atmosferico, dell'acqua e del suolo, stress idrico, perdita di biodiversità e deforestazione.
  Il rischio fisico è classificato come "**acuto**" se causato da eventi estremi quali siccità, alluvioni e tempeste.
  Il rischio fisico è classificato come "**cronico**" se provocato da mutamenti progressivi quali aumento delle temperature, innalzamento del livello del mare, stress idrico, perdita di biodiversità, cambio di destinazione dei terreni, distruzione degli habitat e scarsità di risorse.
  Tale rischio può determinare direttamente, ad esempio, danni materiali o un calo della produttività, oppure indirettamente eventi successivi quali l'interruzione delle catene produttive.
- Il rischio di transizione indica la perdita finanziaria in cui può incorrere un ente, direttamente o indirettamente, a seguito del processo di aggiustamento verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più sostenibile sotto il profilo ambientale.
  Tale situazione potrebbe essere causata, ad esempio, dall'adozione relativamente improvvisa di politiche climatiche e ambientali, dal progresso tecnologico o dal mutare della fiducia e delle preferenze dei mercati.

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

MERCATI FINANZIARI – Aspettative della Banca d'Italia

8 aprile 2022 → Banca d'Italia pubblica le Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/aspettative-di-vigilanza-sui-rischi-climatici-e-ambientali/

Tale documento disciplina le modalità di **integrazione dei rischi climatici e ambientali nelle strategie aziendali** delle banche e degli altri soggetti vigilati (SGR, SIM, SICAV/SICAF, altri intermediari finanziari), **nei sistemi di governo**, controllo e **gestione dei rischi** e **nell'informativa** al mercato, secondo un principio di proporzionalità, da declinare in base alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura dell'attività svolta.

La trasformazione in atto presenta **nuove opportunità**, così come **nuovi rischi**, per il settore finanziario.
Gli operatori devono predisporre idonei presidi e sviluppare adeguate prassi per **identificare, misurare, monitorare e mitigare tali rischi.**
Altrettanto importante è la capacità di **comunicare adeguatamente l'integrazione dei rischi climatici e ambientali nel proprio modello strategico e operativo**, evitando pratiche scorrette (*greenwashing*).

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

MERCATI FINANZIARI – Aspettative della Banca d'Italia

1	Governance	centralità di una governance robusta
2	Strategia aziendale	valutare adeguatamente la materialità dei rischi climatici e ambientali, fisici e di transizione
3	Processi operativi	individuazione delle strutture interne incaricate dei rischi climatici e ambientali; adeguamento delle policy e procedure rilevanti
4	Mappatura	mappare gli eventi che potrebbero comportare un impatto sui rischi aziendali
5	Dati e metriche	creare una base dati
6	Analisi di materialità	tenere debitamente conto sia dei fattori esogeni derivanti dal contesto geografico, economico e normativo, sia dei fattori endogeni connessi
7	Revisione e aggiornamento	programma di revisione e aggiornamento periodico delle decisioni assunte in relazione a metodologie e strumenti per la valutazione dei rischi climatici
8	Rischio di credito	considerare i rischi climatici e ambientali e i relativi impatti sul rischio di credito nell'ambito della concessione di nuovi finanziamenti
9	Rischio di mercato	aggiornamento delle politiche di investimento
10	Rischio operativo	importanza del rischio reputazionale e legale
11	Rischio di liquidità	rischi climatici e ambientali devono essere inclusi nell'ILAAP o in altra analoga documentazione tra quelle incluse negli obblighi di reporting a cui lo specifico intermediario è soggetto
12	Rendicontazione	informazioni sufficientemente dettagliate, complete e comparabili sull'esposizione ai rischi climatici e ambientali

ESG - Normativa di riferimento enti finanziari

MERCATI FINANZIARI – Questionario Banca d'Italia

Aprile 2022 → Banca d'Italia ha inviato ad alcuni intermediari finanziari, selezionati a campione, un **questionario in materia ESG**,
volto ad avviare un confronto tra la Vigilanza e gli intermediari finanziari non bancari (SIM, SGR, intermediari finanziari ex Articolo 106 TUB, istituti di pagamento e IMEL) **al fine di conoscere il loro effettivo grado di allineamento alle aspettative formulate dalla Banca d'Italia**, secondo il proprio modello di business e la propria specifica operatività.

La rilevazione si è composta di due parti:

- la sezione A, contenente domande relative al grado di allineamento delle prassi aziendali dell'intermediario alle aspettative della Banca d'Italia in tema di governance, modello di business, organizzazione e processi, sistemi di gestione del rischio e informativa al pubblico;
- la sezione B, dove l'intermediario ha dovuto indicare le iniziative programmate, volte ad adeguare le prassi aziendali alle aspettative di vigilanza.